

rilevato che, dalla lettura degli atti e dei documenti prodotti, la ha
sostanzialmente dedotto di aver contratto matrimonio con il

che la situazione coniugale è degenerata nell'ultimo decennio, in ragione di condotte persecutorie e violente agite dal resistente a danno della ricorrente, che comunque si protraggono da molti anni; che ella è sostanzialmente isolata,

di avere per decenni lavorato

vedendosi tuttavia riconosciuti solo anni di contributi, con la conseguente percezione di una bassissima pensione di € mensili, mentre il marito percepisce una pensione di € mensili e le versa da febbraio € mensili a titolo di contributo, comunque insufficiente a garantirle una vita dignitosa;

rilevato che, in punto di allegazione, è rappresentata una situazione sostanzialmente cronicizza, seppur apparentemente non connotata da un evidente e immediato pericolo per l'incolumità della ricorrente,

ritenuto nondimeno che, sulla base delle risultanze dell'audizione della parte, è emersa una situazione di rilevante criticità, dove la scarsità di eventi positivamente riscontrabili non pare trovare ragione nell'infondatezza delle circostanze allegate, ma nel costante comportamento di evitamento che la ricorrente è costretta a porre in essere per scongiurare le esplosioni di rabbia del , ciò che pare integrare quantomeno una situazione di violenza psicologica sotto il profilo della limitazione indotta dei comportamenti e della libertà;

rilevato che, infatti, la ricorrente ha affermato più volte di vivere in casa “come un fantasma”, dovendo scontare pesanti insulti e aggressioni verbali ogniqualvolta incroci il marito o faccia rumore in casa in qualunque modo;
rilevato che tali circostanze trovano un riscontro,

ritenuto che la ricorrente appaia credibile, avendo reso dichiarazioni nel loro complesso coerenti, logiche nella ricostruzione del vissuto e non apparentemente contaminate da eccessivo rancore o comunque da una preordinata volontà di aggravare la posizione di controparte, come emerge dall’ammissione del fatto che nell’ultimo anno vi è stato un lieve miglioramento della situazione;

ritenuto che la situazione, nondimeno, risulti complessivamente grave, posto che la ricorrente appare vivere in un costante stato di ansia e di timore per la propria incolumità, con una quotidiana compromissione della propria libertà in relazione ad ogni attività quotidiana svolta in casa;

ritenuto condivisibile l’orientamento ermeneutico per cui il grave pregiudizio, quale presupposto per l’emanazione di ordini di protezione, non deve necessariamente essere attuale, rilevando anche il pericolo concreto di lesioni che potrebbero verificarsi nell’immediato futuro (Cfr. Tribunale Reggio Emilia del 21.5.2002, Famiglia e diritto 2002, 503; Tribunale di Napoli del 27.2.2008, Famiglia e min. 2002, 21); osservato, sul punto, che quella di “abuso familiare” è una categoria civilistica che ricomprende la fattispecie dei reati contro la famiglia, ma non si esaurisce in essi, potendo verificarsi anche

per il compimento di fatti penalmente non rilevanti, ma in grado di dare vita all'evento descritto: del resto, l'art. 342 bis c.c. prima e l'art. 473bis.69 c.p.c. poi non subordinano più, a differenza della formulazione previgente, la proponibilità dell'azione civile alla circostanza che il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio;

ritenuto, pertanto, necessario adottare in via provvisoria e urgente dei provvedimenti idonei a garantire nell'immediato la limitazione delle condotte pregiudizievoli allegate, mediante temporaneo ordine di allontanamento dalla casa familiare e fissazione dell'obbligo di versamento di un assegno alla ricorrente, che appare congruo determinare nella somma di €600,00 mensili, in considerazione dell'entità della pensione percepita dal resistente, pari a circa € già al netto di una cessione del quinto;

ritenuto necessario instaurare ora il contraddittorio sull'istanza ex art. 473-bis.71 c.p.c.;

ritenuto necessario acquisire informazioni presso il Pubblico Ministero con riguardo ad eventuali procedimenti penali pendenti

letti gli artt. 473-bis.69 e ss. c.p.c.

P.Q.M.

ORDINA a la cessazione delle condotte pregiudizievoli nei confronti di e ne dispone l'allontanamento dalla casa familiare sita in

PRESCRIVE a di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da ed in particolare alla abitazione della ricorrente, nonché di non comunicare telefonicamente e con qualsiasi altro mezzo informatico o telematico con la ;

PONE a carico di _____ l'obbligo di corrispondere in favore di _____ la somma mensile di €600,00 entro il giorno 5 di ogni mese, mediante versamento su c/c, con decorrenza dal deposito del presente provvedimento;

PRESCRIVE ad entrambe le parti, per le comunicazioni telefoniche reciproche che si dovessero rendere necessarie, di avvalersi ciascuno del tramite di una persona che riscuota la comune fiducia;

DISPONE che il presente provvedimento abbia efficacia per sei mesi a decorrere dall'avvenuta esecuzione dello stesso;

DISPONE che i servizi sociali territorialmente competenti, anche mediante delega ad associazioni o enti presenti sul territorio, ove richiesti prestino ogni necessaria assistenza a _____ ;

FISSA l'udienza del _____ per la comparizione delle parti e l'eventuale conferma, modifica o revoca dell'ordine di protezione, ex art. 473-bis.70 c.p.c. e, all'uopo, **ASSEGNA** termine:

CHIEDE al Pubblico Ministero informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p. (rif. R.G. 392-1/2026);

FISSA l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. come da separato decreto;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione **urgente** alla parte ed al P.M..

Si dà atto che il presente provvedimento, sottoscritto dal Giudice con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15 DM 44/2011.

Rovigo, 17/03/2026

IL GIUDICE

Dott. Marco Pesoli